

REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815  
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

---

---

## PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo E. 1,55. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

---

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

---

## PARTE PRIMA

---

---

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75*

---

---

## SOMMARIO

**LEGGE REGIONALE 10 luglio 2003 n. 21**

**Interventi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. pag. 204**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 2003 N. 10/REG.**

**Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 18 marzo 2003 n. 6 (Regolamento per la classificazione e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB)) e successive modificazioni".**

pag. 207

**Testo coordinato del Regolamento per la classificazione e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB).**

pag. 210

**ORDINANZA DELLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA 25.02.2003 N. 360**

**Ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Genova nel procedimento civile vertente tra Parodi Roberto e Lardone Antonella ed altre.**

pag. 217

**ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SAVONA 16.04.2003 N. 389**

**Ordinanza emessa dal Tribunale di Savona nel procedimento civile vertente tra Comune di Alassio e Unità Sanitaria Locale N. 2 Savonese ed altra.**

pag. 221

**AVVISO DI RETTIFICA**

**Comunicato relativo alla legge regionale 25 giugno 2003 n. 18 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 marzo 2003 n. 5 (razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti)" pubblicata nel B.U. 2 luglio 2003, n. 10 - parte I.**

pag. 222

## **LEGGE REGIONALE 10 luglio 2003 n. 21**

### **Interventi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

promulga

la seguente legge regionale:

#### **Articolo 1**

(Finalità)

1. La Regione Liguria riconosce il ruolo economico e la funzione sociale della cooperazione e favorisce lo sviluppo del sistema cooperativo al fine di promuovere nuove iniziative produttive, incrementare l'occupazione, garantire l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e la parità tra uomini e donne nell'accesso alle opportunità di lavoro.

#### **Articolo 2**

(Tipologie di intervento)

1. La Regione programma e coordina interventi volti al consolidamento del sistema cooperativo che rientrino nelle seguenti tipologie:
  - a) azioni di promozione finalizzate alla creazione di nuove cooperative, con specifico riguardo ai settori dove il sistema cooperativo è meno sviluppato;
  - b) corsi di formazione finalizzati alla qualificazione dei quadri appartenenti alle imprese cooperative, nonché corsi di specializzazione tecnico - professionale per le imprese cooperative;
  - c) assistenza, nella fase di primo avvio ed attraverso strutture di servizio, nei settori dell'amministrazione, della contabilità, della sicurezza, della finanza e dell'accesso al credito;
  - d) supporto, durante la fase di consolidamento delle imprese, per lo sviluppo sui mer-

cati internazionali mediante centri servizi informativi nonché per la diffusione dell'innovazione tecnologica di processo e di prodotto, anche ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'ambiente;

- e) azioni realizzate di concerto con altre regioni per favorire lo scambio di esperienze ed il trasferimento delle conoscenze acquisite.

2. A tal fine la Regione si avvale del supporto delle Associazioni regionali di rappresentanza delle cooperative operanti in Liguria e facenti capo alle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute, di seguito denominate "Associazioni regionali".

#### **Articolo 3**

(Contributi regionali)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, la Regione concede contributi alle Associazioni regionali, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.
2. La Giunta regionale, entro il 15 ottobre di ogni anno per l'anno successivo, sentite le proposte della Commissione di cui all'articolo 4, individua gli interventi finanziabili tra le tipologie previste dall'articolo 2, stabilisce le modalità di presentazione delle domande, i criteri per la concessione dei contributi nonché le modalità per il monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti finanziati.
3. Nel fissare i criteri, la Giunta regionale tiene conto della struttura organizzativa territoriale delle Associazioni regionali, della qualità e fattibilità dei progetti presentati e dello stato di attuazione dei progetti già finanziati.

#### **Articolo 4**

(Commissione regionale per la Cooperazione)

1. È istituita la Commissione regionale per la Cooperazione, di seguito denominata "Commissione", presieduta dall'Assessore regionale al lavoro o da un suo delegato e composta dai rappresentanti delle Associazioni regionali e delle Strutture regionali competenti in materia.

2. La composizione e le modalità di funzionamento sono definite con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. I compiti di segreteria della Commissione sono svolti dalla struttura regionale competente in materia.
4. La Commissione opera a titolo gratuito ed ai componenti spetta il rimborso delle spese ai sensi della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa).

### **Articolo 5**

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione svolge i seguenti compiti:
  - a) formula proposte ed esprime pareri sulle scelte di programmazione regionale riguardanti la cooperazione;
  - b) formula proposte sui criteri e le priorità che la Giunta regionale deve adottare ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 3;
  - c) propone studi e ricerche per la realizzazione di interventi mirati a promuovere e sostenere il settore della cooperazione;
  - d) formula proposte per sostenere lo sviluppo della cooperazione.

### **Articolo 6**

(Sistema informativo)

1. Al fine di consentire la definizione, la programmazione e la valutazione di efficacia e di efficienza degli interventi di cui all'articolo 2, le Associazioni regionali devono trasmettere, contestualmente alla domanda di contributo di cui all'articolo 3 e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, la documentazione relativa al quadro della propria forza organizzata nella Regione.
2. La Regione raccoglie ed elabora dati ed informazioni tramite il sistema informativo re-

gionale integrato per l'occupazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 20 agosto 1998 n. 27 (disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro).

3. Le Associazioni regionali, previa convenzione con la Regione, possono collegarsi con il Sistema informativo regionale di cui al presente articolo ed acquisire dati ed informazioni sulle imprese cooperative, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

### **Articolo 7**

(Regime di aiuto)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nei limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria dell'esito positivo dell'esame della Commissione Europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato Istitutivo.

### **Articolo 8**

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:
  - a) utilizzo ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria) di quota pari a euro 150.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002;
  - b) iscrizione di euro 150.000,00 in termini di competenza all'U.P.B. 11.104 "Spese per la promozione dell'occupazione" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 si provvede con lo stanziamento iscritto nell'U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamen-

to" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

### Articolo 9

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale individua i criteri e le modalità di cui all'articolo 3 entro trenta giorni dalla costituzione della Commissione prevista dall'articolo 4.

### Articolo 10

(Abrogazione)

1. La legge regionale 3 gennaio 1980 n. 2 (incentivazione e sviluppo della cooperazione) è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 10 luglio 2003

IL PRESIDENTE  
Sandro Biasotti

---

#### NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 10 luglio 2003 N. 21

*Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

#### 1. Dati relativi all'Iter di formazione della Legge

- a) la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Guido Bonino, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 10 luglio 2002 n. 76;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 11 luglio 2002, dove ha acquisito il numero d'ordine 255;
- c) è stato assegnato alla Commissione consiliare III ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno, ed alla Commissione I ai sensi dell'articolo 25, primo comma del Regolamento stesso;

d) la III Commissione consiliare ha espresso parere favorevole a maggioranza il 23 giugno 2003;

e) la I Commissione consiliare ha espresso parere favorevole a maggioranza il 2 luglio 2003;

f) è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 7 luglio 2003;

h) la legge entra in vigore il 14 agosto 2003.

#### 2. Relazioni al Consiglio regionale (Giovanni Macchiavello, Arturo Fortunati)

*Relazione di maggioranza (Consigliere Giovanni Macchiavello)*

*Signor Presidente, Signori Consiglieri,*

*il disegno di legge oggi all'esame del Consiglio, sostituisce l'attuale legge regionale n. 2 del 1980, ed è volto a "favorire lo sviluppo del sistema cooperativo nel territorio regionale al fine di promuovere nuove iniziative produttive, incrementare l'occupazione, garantire l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e la parità tra uomini e donne nell'accesso alle opportunità di lavoro".*

*Al fine di dare effettivo impulso allo sviluppo ed al consolidamento della cooperazione, il provvedimento individua una serie di tipologie di interventi realizzate per il tramite o il supporto della Associazioni regionali di rappresentanza delle cooperative operanti in Liguria e facenti capo alle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute: in particolare attività di promozione, formazione, assistenza.*

*Per la realizzazione di tali interventi la Regione destina contributi alle Associazioni regionali, concessi sulla base di criteri fissati annualmente dalla Giunta che devono tenere conto "della struttura organizzativa territoriale delle associazioni regionali, della qualità e fattibilità dei progetti presentati e dallo stato di attuazione dei progetti già finanziati".*

*È prevista quindi la costituzione della "Commissione regionale per la Cooperazione", composta dai rappresentanti delle Associazioni regionali e delle Strutture regionali competenti in materia, che ha il compito di formulare proposte ed esprimere pareri sulle scelte di programmazione regionale riguardanti la cooperazione, nonché quello di formulare proposte sui criteri che la Giunta deve adottare per la concessione dei contributi.*

*Da ultimo, al fine di permettere la definizione, programmazione e valutazione di efficacia degli interventi da finanziare, è previsto l'obbligo per le Associazioni che chiedono contributi, di trasmettere*

alla Regione la documentazione relativa al quadro della propria forza organizzata nella Regione. Tali dati saranno raccolti ed elaborati dalla Regione per il tramite del Sistema informativo regionale integrato per l'occupazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 27/1998.

Per i motivi sopra illustrati, si auspica che il disegno di legge, approvato dalla III Commissione, venga approvato dal Consiglio regionale.

Relazione di minoranza (Consigliere Arturo Fortunati)

Ci troviamo oggi di fronte ad una legge profondamente iniquo, una legge che non tiene assolutamente conto del vero concetto di cooperazione, che tende a favorire pochi, e di contro penalizza fortemente tutte quelle categorie, che, attraverso un sistema di cooperazione vera, potrebbero non solo trovare attraverso questa un "lavoro", ma potrebbero realizzarsi e realizzare progetti importanti a vantaggio dei più deboli.

Noto con molta amarezza che neppure l'esperienza dell'aiuto idealmente rivolto al popolo argentino, depredata da anni di scellerata politica neo liberista, non è servito; in quel caso, i soldi che erano stati stanziati per aiutare la popolazione, sono stati "usati" per pagare consulenze varie che devono ancora oggi mostrare la propria efficacia.

Anche oggi con questa legge andiamo verso questo modello irreversibile, il quale non raggiungerà obiettivi di solidarietà e di benessere per quelle popolazioni e persone che, indubbiamente, vedrebbero aumentare il divario con altre realtà.

Questa legge di fatto non tiene assolutamente conto della trasformazione e dello sviluppo della cooperazione negli ultimi anni, anzi, elimina gli elementi caratterizzanti di questa forma societaria, elementi imprescindibili quali lo scopo mutualistico e la partecipazione democratica, principi cooperativi che sono un elemento importante e determinante della cooperazione stessa.

Vorrei ricordare a tutti che, tra le diverse anime della cooperazione di lavoro, trovano spazio e peso tutte quelle cooperative senza fini di lucro, cooperative che operano nei campi più diversificati tra loro, dall'ambiente alla ricerca scientifica, dalle comunicazioni ai servizi finanziari, molto spesso con ottimi risultati, e in molteplici casi, erogando quei servizi che invece dovrebbero erogare le Istituzioni: noi oggi con questa legge penalizziamo maggiormente un settore non solo in forte espansione, ma anche di primaria importanza.

L'emanazione di questo disegno di legge viene a

confermare l'impressione che la Regione, voglia mantenere un basso profilo nella promozione e nello sviluppo della cooperazione, specialmente per quanto riguarda i rapporti con i Paesi in via di sviluppo. Riducendo tutto a questioni finanziarie è facile fare il ragionamento che dal momento che soldi da investire non ce ne sono, né si prevede ce ne possano essere nel prossimo futuro, non vale la pena di "imbarcarsi" in una operazione di rilancio politico e culturale della cooperazione.

### 3. Note agli articoli

Note all'articolo 4

- La legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 è pubblicata nel B.U. 11 gennaio 1978 n. 2 P.I

Nota all'articolo 6

- La legge regionale 20 agosto 1998 n. 27 è pubblicata nel B.U. 2 settembre 1998 n. 11P.I

Nota all'articolo 7

- Il Regolamento (CE) 12 gennaio 2001 n. 69 è pubblicata nella G.U. 8. Marzo 2001 n. 19

Nota all'articolo 8

- La legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002 n.6 P.I
- La legge regionale 3 gennaio 1980 n. 2 è pubblicata nel B.U..16 gennaio 1980 n. 3

### 4. Struttura di riferimento

Settore Sistemi per l'impiego

## **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 2003 n. 10/REG.**

**Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 18 marzo 2003 n. 6 (Regolamento per la classificazione e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e**

## **Beneficenza (IPAB) e successive modificazioni”.**

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 789 del 11 luglio 2003;

EMANA

il seguente regolamento:

### **Articolo 1**

(Modifiche all'articolo 1 del regolamento regionale 18 marzo 2003 n. 6 “Regolamento per la classificazione e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB)” e successive modificazioni).

1. L'articolo 1 del regolamento regionale 18 marzo 2003 n. 6 (Regolamento per la classificazione e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) sono suddivise nelle seguenti tre classi:

a) prima classe: Istituzioni che svolgono servizi assistenziali alla persona le cui entrate effettive accertate dal conto consuntivo 2001 risultino pari o superiori a Euro 1.500.000,00;

b) seconda classe: Istituzioni che svolgono servizi assistenziali alla persona le cui entrate effettive accertate dal conto consuntivo 2001 risultino comprese tra gli importi di Euro 1.500.000,00 ed Euro 800.000,00;

c) terza classe:

1) Istituzioni che svolgono servizi assistenziali alla persona le cui entrate effettive accertate dal conto consuntivo 2001 risultino inferiori a Euro 800.000,00;

2) Istituzioni scolastiche o a favore di minori. Istituzioni che svolgono attività di trasporto ammalati (Pubbliche assistenze) nonché Istituzioni

che svolgono attività indiretta in campo socio-assistenziale mediante destinazione delle rendite derivanti dall'amministrazione.”

### **Articolo 2**

(Modifiche all'articolo 2)

1. All'articolo 2, comma 1, le parole “entro quattro mesi” sono sostituite con le parole “entro sei mesi”.

2. Il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente comma:

“2. In caso di inadempienza, la Giunta regionale provvede, previa diffida di almeno quindici giorni, alla nomina di un commissario “ad acta”.”

3. Il comma 3 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“3. Le IPAB appartenenti alla seconda classe possono optare per la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona. Le IPAB appartenenti alla terza classe numero 1) possono trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona qualora procedano alla fusione con altre istituzioni, al fine di raggiungere il requisito di reddito di Euro 800.000,00. La trasformazione deve essere deliberata nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.”

### **Articolo 3**

(Modifiche all'articolo 3)

1. All'articolo 3, comma 1, le parole “entro quattro mesi” sono sostituite con le parole “entro sei mesi”.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“1. Le IPAB appartenenti alla seconda classe che non esercitino l'opzione di cui al comma 3 dell'articolo 2, le IPAB appartenenti alla terza classe numero 1) che non procedano a fusione nonché le IPAB appartenenti alla terza classe numero 2) provvedono alla loro trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato nel rispetto delle originarie finalità statutarie, mediante deliberazione dell'organo competente alle modifiche statutarie entro sei

mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, nonché alla conseguente approvazione del nuovo Statuto nel termine stabilito dal provvedimento di cui al comma 3. L'adeguamento dello Statuto deve prevedere, ove necessario, un aggiornamento degli scopi alle finalità pubbliche effettivamente perseguite."

3. Il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"2. In caso di inadempienza, la Giunta regionale provvede, previa diffida di almeno quindici giorni, alla nomina di un commissario "ad acta"."

#### **Articolo 4**

(Modifiche all'articolo 4)

1. All'articolo 4, comma 2, nel primo periodo le parole "entro quattro mesi" sono sostituite con le parole "entro sei mesi".  
Dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: "Nel caso di fusione le istituzioni interessate presentano un unico piano di risanamento." Nel terzo periodo, dopo le parole: "Qualora, entro tre mesi dalla comunicazione, la Regione" sono inserite le parole: "sentita l'IPAB". Dopo le parole: "Non approvi il piano" le parole: "La Regione" sono soppresse.
2. All'articolo 4, comma 3, nel primo periodo, le parole: "entro quattro mesi" sono sostituite con le parole: "entro sei mesi".

#### **Articolo 5**

(Inserimento dell'articolo 4 bis)

1. Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

"art. 4 bis

(Istituto Brignole e Istituto Doria)

1. Per l'Istituto Brignole e l'Istituto Doria i termini di cui agli articoli 2, comma 1 e 4 commi 2 e 3 sono fissati al 31.12.2003."

#### **Articolo 6**

(Integrazioni all'articolo 5)

1. All'articolo 5, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4. bis. L'Azienda si dota di regolamenti di organizzazione e di sistemi di valutazione interna della gestione tecnica e amministrativa."

#### **Articolo 7**

(Modifiche all'articolo 7)

1. All'articolo 7 il comma 2 è sostituito dal seguente comma:

"2. Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di cinque consiglieri, salvo diversa disposizione dello Statuto, scelti tra persone che non si trovino in alcuna delle cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per i consiglieri comunali. Fermo restando che la Regione e i Comuni devono essere rappresentati, i consiglieri sono nominati secondo le previsioni del nuovo Statuto."

#### **Articolo 8**

(Modifiche all'articolo 9)

1. Al comma 1 dell'articolo 9, nell'ultimo periodo, la parola "indipendente" è sostituita dalla parola "dipendente".

#### **Articolo 9**

(Modifiche all'articolo 10)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 le parole: "fino all'esercizio finanziario 2004" sono sostituite dalle parole: "fino all'esercizio finanziario 2005".

#### **Articolo 10**

(Modifiche all'articolo 11)

1. All'articolo 11, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. Ai dipendenti delle IPAB che si sono trasformate in associazioni o fondazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 comma 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli



oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati)."

#### **Articolo 11**

(Sostituzione dell'articolo 12)

1. L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

#### **"Articolo 12**

(Vigilanza e controllo)

1. La Regione esercita funzioni di monitoraggio e di controllo.
2. Al fine di verificare la regolarità dell'amministrazione e la qualità delle prestazioni e dei servizi erogati, la Regione può disporre verifiche ispettive presso le Aziende pubbliche di servizi alla persona.
3. Le Aziende trasmettono annualmente alla Regione e ai Comuni singoli e associati una relazione sull'andamento della gestione economica, finanziaria e sui risultati conseguiti, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione locale e regionale."

#### **Articolo 12**

(Abrogazione dell'articolo 13)

1. L'articolo 13 è abrogato.

#### **Articolo 13**

(Modifiche all'articolo 16)

1. Al comma 1 dell'articolo 16, infine, è aggiunto il seguente periodo: "Continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali 21 novembre 1972 n. 13 (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di Assistenza Pubblica), 1 marzo 1994 n. 8 (norme e procedure per l'attribuzione della personalità giuridica di diritto privato a determinate categorie di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), 9 settembre 1998 n. 30 (riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione e modifiche alla legge regionale 8 agosto 1994 n. 42 in materia di organizzazione e funzionamento delle Unità Sanitarie Locali), 10 febbraio 1999 n. 5 (attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal De-

creto Legislativo n. 112/98 nelle materie "Tutela della Salute" e "Servizi Sociali")."

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 55 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dato a Genova, addì 15 luglio 2003

IL PRESIDENTE

Sandro Biasotti

---

### **Testo coordinato del Regolamento per la classificazione e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB).**

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6/REG del 18 marzo 2003 (Regolamento Regionale recante: "Regolamento per la classificazione e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB)") coordinato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7/REG del 28 marzo 2003 (Regolamento Regionale recante: "Modifiche al Regolamento Regionale 18 marzo 2003 n. 6 (Regolamento per la classificazione e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB)") e con il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/REG del 15 luglio 2003 (Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 18 marzo 2003 n. 6 (Regolamento per la classificazione e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB)) e successive modificazioni").

Avvertenza: il testo è stato redatto dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale, sentito il Settore Affari Istituzionali, Giuridici e Legislativi della Giunta Regionale.

Le modifiche e le integrazioni al testo iniziale sono segnalate con note esplicative. Restano invariati il valore e l'efficacia delle fonti normative originarie.

Il Regolamento regionale 18 marzo 2003 n. 6 ed il Regolamento regionale 28 marzo 2003 n. 7 sono stati pubblicati nel B.U. 9 aprile 2003 n. 7 - parte I.

Il Regolamento regionale 15 luglio 2003 n. 10 è pubblicato sul presente Bollettino.

## Capo I

(Classificazione e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza)

### Articolo 1 <sup>(1)</sup>

(Classificazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza)

1 Le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) sono suddivise nelle seguenti tre classi:

a) prima classe: Istituzioni che svolgono servizi assistenziali alla persona le cui entrate effettive accertate dal conto consuntivo 2001 risultino pari o superiori a Euro 1.500.000,00;

b) seconda classe: Istituzioni che svolgono servizi assistenziali alla persona le cui entrate effettive accertate dal conto consuntivo 2001 risultino comprese tra gli importi di Euro 1.500.000,00 ed Euro 800.000,00;

c) terza classe:

3) Istituzioni che svolgono servizi assistenziali alla persona le cui entrate effettive accertate dal conto consuntivo 2001 risultino inferiori a Euro 800.000,00;

4) Istituzioni scolastiche o a favore di minori. Istituzioni che svolgono attività di trasporto ammalati (Pubbliche assistenze) nonché Istituzioni che svolgono attività indiretta in campo socio-assistenziale mediante destinazione delle rendite derivanti dall'amministrazione.

### Articolo 2

(Aziende pubbliche di servizi alla persona)

1. Le IPAB appartenenti alla prima classe sono tenute a trasformarsi in Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al capo II del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328), mediante deliberazione dell'organo competente alle modifiche statutarie entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. <sup>(2)</sup>

2. In caso di inadempienza, la Giunta regionale provvede, previa diffida di almeno quindici giorni, alla nomina di un commissario "ad acta". <sup>(3)</sup>

3. Le IPAB appartenenti alla seconda classe possono optare per la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona. Le IPAB appartenenti alla terza classe numero 1) possono trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona qualora procedano alla fusione con altre istituzioni, al fine di raggiungere il requisito di reddito di Euro 800.000,00. La trasformazione deve essere deliberata nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. <sup>(3)</sup>

4. La deliberazione di trasformazione, a pena di decadenza, deve pervenire alla Regione entro dieci giorni dall'adozione dell'atto di trasformazione per la relativa presa d'atto da parte dell'amministrazione regionale.

5. Le Istituzioni che hanno deliberato la trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona sono tenute ad adeguare i propri Statuti entro il termine fissato nella deliberazione della Giunta regionale di presa d'atto. Gli Statuti modificati sono approvati dalla Regione, così come le eventuali successive modifiche.

### Articolo 3

(Privatizzazione)

1. Le IPAB appartenenti alla seconda classe che non esercitano l'opzione di cui al comma 3 dell'articolo 2, le IPAB appartenenti alla terza classe numero 1) che non procedano a fusione nonché le IPAB appartenenti alla terza classe numero 2) provvedono alla loro trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato nel rispetto delle originarie finalità statutarie, mediante deliberazione dell'organo competente alle modifiche statutarie entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, nonché alla conseguente approvazione del nuovo Statuto nel termine stabilito dal provvedimento di cui al comma 3. L'adeguamento dello Statuto deve prevedere, ove necessario, un aggiornamento degli scopi alle finalità pubbliche effettivamente perseguite. <sup>(4)</sup>

2. In caso di inadempienza, la Giunta regionale

provvede, previa diffida di almeno quindici giorni, alla nomina di un commissario "ad acta".

3. La Regione provvede all'approvazione della natura giuridica, al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e alla relativa iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato.<sup>(7)</sup>

#### **Articolo 4**

(Estinzione)

1. La Regione promuove lo scioglimento dell'Istituzione qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
  - a) l'entità del patrimonio e il volume del bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalità statutarie;
  - b) verificata inattività sociale da almeno due anni;
  - c) risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli Statuti.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), l'Istituzione può comunicare alla Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, un piano di risanamento, anche mediante la fusione con altre IPAB, tale da consentire la ripresa dell'attività sociale e il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico. Nel caso di fusione le Istituzioni interessate presentano un unico piano di risanamento. Qualora, entro tre mesi dalla comunicazione, la Regione, sentita l'IPAB, non approvi il piano, promuove lo scioglimento dell'Istituzione disponendo la destinazione del patrimonio prioritariamente in favore di altre IPAB aventi finalità identiche o analoghe.<sup>(5)</sup>
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) l'Istituzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, può deliberare la propria trasformazione in associazione o fondazione ai sensi dell'articolo 3, anche mediante la fusione con altre Istituzioni, previa ripresa dell'attività sociale o modifica delle finalità statutarie con altre il più possibile si-

mili a quelle previste nelle tavole di fondazione. Decorso inutilmente tale termine, la Regione promuove lo scioglimento dell'Istituzione disponendo la destinazione del patrimonio prioritariamente in favore di altre IPAB aventi finalità identiche o analoghe.<sup>(5)</sup>

#### **Articolo 4 bis**<sup>(6)</sup>

(Istituto Brignole e Istituto Doria)

1. Per l'Istituto Brignole e l'Istituto Doria i termini di cui agli articoli 2, comma 1 e 4 commi 2 e 3 sono fissati al 31.12.2003.

#### **Articolo 5**

(Autonomia)

1. L'Azienda pubblica di servizi alla persona non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera con criteri imprenditoriali. Essa informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti.
2. All'Azienda pubblica di servizi alla persona si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione.
3. Nell'ambito della sua autonomia l'Azienda pubblica di servizi alla persona può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale. In particolare, l'Azienda pubblica di servizi alla persona può costituire società od istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali, nonché di provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse dell'azienda.
4. Gli Statuti disciplinano i limiti nei quali l'Azienda pubblica di servizi alla persona può

estendere la sua attività in ambiti territoriali diversi da quello regionale o infraregionale di appartenenza.

- 4 bis. L'Azienda si dota di regolamenti di organizzazione e di sistemi di valutazione interna della gestione tecnica e amministrativa. <sup>(7)</sup>

### Articolo 6

(Statuti)

1. Lo Statuto delle Aziende pubbliche di servizi alla persona deve contenere: la denominazione dell'azienda, la sede della stessa, l'indicazione dello scopo e del patrimonio, le modalità di gestione del patrimonio, la durata degli organi e del Direttore generale, le modalità di nomina, le rispettive competenze e il loro funzionamento, i casi di decadenza e di revoca, nonché tutte le restanti norme sull'ordinamento e sull'amministrazione dell'azienda.
2. Al fine di garantire l'uniformità e l'omogeneità delle disposizioni, la Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva uno Statuto tipo delle Aziende pubbliche di servizi alla persona.

### Articolo 7

(Organi)

1. Sono organi delle Aziende pubbliche di servizi alla persona il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di cinque consiglieri, salvo diversa disposizione dello Statuto, scelti tra persone che non si trovino in alcuna delle cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per i consiglieri comunali. Fermo restando che la Regione e i Comuni devono essere rappresentati, i consiglieri sono nominati secondo le previsioni del nuovo Statuto. <sup>(8)</sup>
3. Il Presidente è nominato secondo le previsioni dello Statuto.
4. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri scelti tra gli iscritti al registro

dei revisori contabili secondo le modalità individuate dallo Statuto.

5. In sede di revisione dello Statuto, ai fini della trasformazione in azienda, sono fatti salvi gli organi assembleari delle Istituzioni con le rispettive competenze, ove previsti dallo Statuto originario o dalle tavole di fondazione.

### Articolo 8

(Competenze degli organi)

1. Il Consiglio di amministrazione delle Aziende di servizi alla persona esercita le funzioni attribuite dallo Statuto e, in particolare: svolge funzioni di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'ente, definisce gli obiettivi ed i programmi di attività, nomina il Direttore sulla base dei criteri e secondo le modalità stabilite dallo Statuto, adotta il regolamento di organizzazione dell'azienda, approva i bilanci, le modifiche dello Statuto e i regolamenti interni.
2. Il Presidente assume la rappresentanza legale dell'Azienda pubblica di servizi alla persona.
3. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ente.

### Articolo 9

(Direttore)

1. Il Direttore è responsabile della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dell'Azienda pubblica di servizi alla persona, risponde del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di amministrazione e della loro realizzazione. Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a quella del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato, il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di amministrazione e non deve comunque superare il 50 per cento della retribuzione dei Direttori generali della Regione, fatte salve le aziende che richiedano comunque una gestione complessa a norma dello Statuto. L'incarico è a tempo pieno ed è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente o autonomo. <sup>(9)</sup>

2. Lo Statuto definisce i requisiti minimi per l'incarico di Direttore.

### Articolo 10

(Contabilità e patrimonio)

1. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona mantengono la contabilità finanziaria di cui al regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99 (approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) fino all'esercizio finanziario 2005, a partire dal quale adottano il regime di contabilità economico-patrimoniale. Entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio deve essere approvato ed inviato alla Regione che ne prende atto. In caso di inadempienza la Regione, previa diffida, nomina un Commissario "ad acta".<sup>(10)</sup>
2. Il patrimonio delle Aziende pubbliche di servizi alla persona è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
3. All'atto della trasformazione le Aziende pubbliche di servizi alla persona devono redigere un inventario dei beni mobili ed immobili, segnalando gli immobili che abbiano valore storico e monumentale e quelli aventi un particolare pregio artistico per i quali siano necessari interventi di risanamento strutturale o di restauro e provvedono ad inviarlo alla Regione contestualmente alla delibera di trasformazione.
4. I beni mobili ed immobili che le aziende destinano al pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto alla disciplina dell'articolo 828, comma 2 del codice civile. Il vincolo di indisponibilità grava:
  - a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione;
  - b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili. I beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a fare parte del patrimonio disponibile. Le operazioni previste dal

presente comma sono documentate con le annotazioni previste dalle disposizioni vigenti.

5. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili, non effettuati con le forme dell'asta pubblica o della licitazione privata, sono trasmessi alla Regione per la preventiva autorizzazione. L'autorizzazione è negata quando l'atto di trasferimento risulti gravemente pregiudizievole per le attività istituzionali dell'ente o in caso di alienazioni effettuate sottocosto rispetto ai valori di mercato.

### Articolo 11<sup>(11)</sup>

(Personale)

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Aziende pubbliche di servizi alla persona ha natura privatistica ed è disciplinato previa istituzione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva secondo le indicazioni di cui all'articolo 11 del d.lgs. 207/2001.
2. In attesa dell'istituzione del comparto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni dei contratti collettivi vigenti per le IPAB.
- 2 bis. Ai dipendenti delle IPAB che si sono trasformate in associazioni o fondazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 comma 2 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella L. 7 dicembre 1989, n. 389 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati).

### Articolo 12<sup>(12)</sup>

(Vigilanza e controllo)

1. La Regione esercita funzioni di monitoraggio e di controllo.
2. Al fine di verificare la regolarità dell'amministrazione e la qualità delle prestazioni e dei servizi erogati, la Regione può disporre verifiche ispettive presso le Aziende pubbliche di servizi alla persona.

3. Le Aziende trasmettono annualmente alla Regione e ai Comuni singoli e associati una relazione sull'andamento della gestione economica, finanziaria e sui risultati conseguiti, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione locale e regionale.

### Articolo 13

(omissis). <sup>(13)</sup>

### Capo II

(Persone giuridiche private)

### Articolo 14

(Enti privatizzati)

1. Le Istituzioni che si sono trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato ai sensi del presente regolamento sono persone giuridiche private senza fini di lucro, con autonomia statutaria e gestionale che perseguono scopi di utilità sociale.
2. Gli Statuti di tali enti devono indicare gli immobili e i beni di valore storico e artistico destinati dallo Statuto e dalle tavole di fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali e individuare maggioranze qualificate per l'adozione di delibere concernenti la dismissione di tali beni contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità medesime, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.
3. Il patrimonio degli enti privatizzati è costituito dal patrimonio esistente all'atto della trasformazione e da successive implementazioni. Ogni ente deve indicare l'inventario dei beni con distinta evidenziazione dei beni espressa dagli Statuti e dalle tavole di fondazione.
4. Gli atti di dismissione, vendita o costituzione di diritti reali su beni delle Istituzioni originariamente destinati dagli Statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione delle finalità istituzionali non effettuati con le forme dell'asta pubblica o della licitazione privata sono inviati alla Regione per la preventiva autorizzazione. L'autorizzazione è negata quan-

do l'atto di trasferimento risulti gravemente pregiudizievole per le attività istituzionali dell'ente o in caso di alienazioni effettuate sottocosto rispetto ai valori di mercato.

### Articolo 15

(Controllo sugli enti privatizzati)

1. La Regione in qualità di autorità governativa competente esercita il controllo e la vigilanza sugli enti privatizzati ai sensi degli articoli 25 e 27 del codice civile.
2. La Regione approva le modifiche statutarie, la trasformazione e l'estinzione delle persone giuridiche con le norme di cui alla legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private)

### Articolo 16

(Norma di rinvio)

1. In attesa dell'emanazione di una legge regionale di revisione della normativa in materia di servizi e assistenza alla persona, si osservano, per quanto non previsto dal presente regolamento, le disposizioni di cui al d.lgs. 207/2001. Continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali 21 novembre 1972 n. 13 (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di Assistenza Pubblica), 1 marzo 1994 n. 8 (norme e procedure per l'attribuzione della personalità giuridica di diritto privato a determinate categorie di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), 9 settembre 1998 n. 30 (riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione e modifiche alla l.r. 8 agosto 1994 n. 42 in materia di organizzazione e funzionamento delle Unità Sanitarie Locali), 10 febbraio 1999 n. 5 (attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal Decreto Legislativo n. 112/98 nelle materie "Tutela della Salute" e "Servizi Sociali"). <sup>(14)</sup>

### Note

<sup>(1)</sup> Articolo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento regionale 10/2003;

- (2) Comma così modificato dall'articolo 2 del regolamento regionale 10/2003;
- (3) Comma così sostituito dall'articolo 2 del regolamento regionale 10/2003;
- (4) Comma così sostituito dall'articolo 3 del regolamento regionale 10/2003;
- (5) Comma così modificato dall'articolo 4 del regolamento regionale 10/2003;
- (6) Articolo aggiunto dall'articolo 5 del regolamento regionale 10/2003;
- (7) Comma aggiunto dall'articolo 5 del regolamento regionale 10/2003;
- (8) Comma così sostituito dall'articolo 7 del regolamento regionale 10/2003;
- (9) Comma così modificato dall'articolo 8 del regolamento regionale 10/2003;
- (10) Comma così modificato dall'articolo 9 del regolamento regionale 10/2003;
- (11) Articolo già sostituito dall'articolo unico del regolamento regionale 7/2003 e successivamente modificato dall'articolo 10 del regolamento regionale 10/2003;
- (12) Articolo così sostituito dall'articolo 11 del Regolamento regionale 10/2003;
- (13) Articolo abrogato dall'articolo 12 del regolamento regionale 10/2003;
- (14) Articolo così modificato dall'articolo 13 del regolamento regionale 10/2003.

---

---

**ORDINANZA DELLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA 25.2.2003 n. 360**

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA

SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dai magistrati

dott. Vincenzo Ferro Presidente relatore

dott. Loris Pirozzi Consigliere

dott. Marcello Delucchi Consigliere

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento di appello iscritto al n. 101 R.G. 2002, promosso da Parodi Roberto, residente in Tortona, rappresentato e difeso dall'avv. Enrica Bellenda del foro di Savona e dall'avv. Riccardo Spagliardi del foro di Genova e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Genova via Venti Settembre 41, come da procura a margine dell'atto di appello, - appellante in via principale - nei confronti di Lardone Antonella, residente in Villanova d'Albenga, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Giorgi e dall'avv. Andrea Bava e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Genova Via alla Porta degli Archi 10/27, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta - convenuta in appello, appellante in via incidentale - e della A.S.L. n. 2 Savonese, avente sede in Savona, in persona del suo legale rappresentante in carica Ubaldo Fracassi direttore generale, autorizzato al presente giudizio con deliberazione 21 febbraio 2002 n. 194, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Piccelli e Samuela Pischetta dell'ufficio affari legali della A.S.L. n. 2 Savonese, elettivamente domiciliata in Genova via Venti Settembre 21/11 presso l'avv. Giovanna Casu, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, - convenuta in appello - e della Regione Liguria in persona del suo Presidente in carica, - convenuta in appello non costituita - avverso la sentenza del Tribunale di Savona 26 dicembre 2000/22 gennaio 2001 n. 130, in materia di: risarcimento danni.

Vista e richiamata la propria sentenza non definitiva pronunciata in data odierna tra le suddette parti;

**CONSIDERATO**

che, in relazione a fatti avvenuti presso l'ospedale di Albenga, ove Lardone Antonella prestava servizio di pronto soccorso in qualità di dipendente della IV U.S.L. Ligure Albenganese, il 15 gennaio 1992, la suddetta veniva assoggettata a procedimento disciplinare conclusosi con la ir-

rogazione, da parte del Coordinatore sanitario dell'ente in persona del dott. Roberto Parodi, della censura, motivata in termini tali da essere ritenuti dalla Lardone illegittimi e produttivi di danno in quanto offensivi della sua reputazione;

che Lardone Antonella insorgeva contro il provvedimento disciplinare (oltre che in sede giurisdizionale amministrativa, chiedendone l'annullamento, davanti al Tribunale amministrativo regionale della Liguria, e in sede giurisdizionale penale proponendo querela contro il Parodi per il reato di diffamazione) in sede giudiziaria civile, proponendo, con citazione 7 aprile 1992, davanti al Tribunale di Savona nei confronti del Parodi e della IV U.S.L. Ligure Albenganese domanda di risarcimento del danno;

che, costituendosi in giudizio, la IV U.S.L. Ligure Albenganese eccepiva il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e chiedeva comunque nel merito la reiezione della domanda risarcitoria dell'attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, mentre Parodi Roberto veniva inizialmente dichiarato contumace;

che, dichiarata l'interruzione del processo per l'avvenuta soppressione dell'ente pubblico convenuto, Lardone Antonella provvedeva ritualmente e tempestivamente alla riassunzione formulando domanda nei confronti della Regione Liguria "e/o" della A.S.L. n. 2 Savonese;

che si costituivano in giudizio: la Azienda Sanitaria Locale n. 2 Savonese la quale eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito in ordine alla domanda dell'attrice della quale chiedeva comunque il rigetto per inammissibilità e infondatezza in fatto e in diritto; la Regione Liguria la quale invocava la propria carenza di legittimazione passiva, e in subordine denunciava la inammissibilità e la infondatezza della domanda contro la stessa proposta; Parodi Roberto il quale eccepiva a sua volta il difetto di giurisdizione del giudice adito e nel merito la reiezione della domanda dell'attrice "siccome inammissibile, irritualmente proposta, e/o infondata in fatto e in diritto";

che con sentenza 26 dicembre 2000/22 gennaio 2001 n. 130 il Tribunale di Savona in composizione monocratica così decideva: "definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: A) dichiara il convenuto dottor Parodi Roberto responsabile per la frase contenuta nella censura

15 febbraio 1992; B) respinge la domanda proposta dalla signorina Lardone Antonella nei confronti della Unità Sanitaria Locale n. 4 e per essa nei confronti della Azienda Sanitaria Locale n. 2 Savonese e della Regione Liguria; C) dichiara il convenuto dottor Parodi Roberto tenuto al risarcimento dei danni derivati all'attrice Lardone Antonella che determina equitativamente nella somma di lire 15.000.000 oltre interessi legali dalla data della domanda a quella di effettivo saldo; D) condanna esso dottor Parodi Roberto al rimborso in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio . . . ."

che avverso la suddetta sentenza ha proposto rituale tempestivo appello Parodi Roberto con atto notificato a tutte le altre parti il 21 gennaio 2002, nel quale deduce, mediante distinti motivi di censura: "1. erroneità della decisione impugnata per avere disatteso la preliminare eccezione di carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e/o comunque di difetto di legittimazione passiva e/o titolarità dei rapporti controversi del signor Parodi-Roberto per effetto del rapporto di immedesimazione organica in atto", "2. inesistenza, omissione, illogicità e incompletezza della motivazione", "3. erroneità della sentenza del Tribunale di Savona nella parte in cui ritiene esistente la responsabilità del dottor Parodi e nella parte in cui procede alla condanna dello stesso e di riconoscimento dei danni asseritamente occorsi alla signora Lardone Antonella", "4. erroneità della sentenza del Tribunale di Savona nella parte in cui ritiene esistente l'esclusiva responsabilità del dottor Roberto Parodi e subordinatamente nella parte in cui non accede alla sua condanna in solido con la IV Unità Sanitaria Locale Albenganese e i suoi successori", "5. erroneità e illegittimità della sentenza impugnata laddove accerta la sussistenza di un danno risarcibile conseguente alla condotta ascritta al convenuto e lo determina nella somma di lire 15.000.000", "6. errata applicazione del principio della soccombenza di cui agli articoli 91 e 92 C.P.C.";

che Lardone Antonella, costituendosi in giudizio davanti alla Corte, resiste all'impugnazione contestandone la fondatezza sotto ciascuno dei dedotti profili, e contestualmente propone appello incidentale contro la mancata affermazione della responsabilità e la mancata condanna al risarcimento dei danni, oltre che del Parodi, anche dell'amministrazione sanitaria (rimettendo, al giudice di appello la individuazione del sog-



getto pubblico in tal senso legittimato) e contro la determinazione nella misura suindicata del danno risarcibile di cui lamenta l'inadeguatezza;

che si è costituita in giudizio anche la A.S.L. n. 2 Savonese, per chiedere in via principale la conferma della reiezione pronunciata in primo grado della domanda risarcitoria rivolta contro l'amministrazione sanitaria, e, in subordine, l'accertamento in sede di merito dell'insussistenza di estremi di propria responsabilità e comunque di danno risarcibile nei confronti dell'attrice;

che con sentenza non definitiva in data odierna la Corte, dichiarata la contumacia della Regione Liguria, ha rigettato il primo motivo dell'appello principale di Parodi Roberto, confermando la sentenza impugnata per quanto riguarda l'affermazione della giurisdizione del giudice adito e della legittimazione passiva del medesimo Parodi Roberto, con riserva al prosieguo del giudizio della decisione nel merito circa la responsabilità del medesimo Parodi Roberto e delle amministrazioni convenute, da valutarsi alla stregua del disposto dell'art. 28 della Costituzione il quale stabilisce che "i funzionari e di dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti" e che "in tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici"

#### RITENUTO

che, rispetto a tale ulteriore fase del giudizio di merito, assume preliminare rilevanza il problema della individuazione del soggetto pubblico dotato di legittimazione passiva in relazione alla domanda risarcitoria proposta;

che con il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 è stato attuato il riordinamento della disciplina in materia sanitaria con la soppressione delle Unità sanitarie locali;

che, successivamente, con l'art. 6 comma primo della L. 23 dicembre 1994 n. 724 è stato stabilito che in nessun caso è consentito alle Regioni di far gravare sulle aziende di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 né direttamente né indirettamente i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle Unità sanitarie locali" e che "a tal fine le Regioni dispongono apposite gestioni a stralcio individuando l'Ufficio responsabile delle medesime", e con

l'art. 2 comma 14 della L. 28 dicembre 1995 n. 549 è stato disposto che "per l'accertamento della situazione debitoria delle Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994 le Regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite Aziende Unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse Unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive Aziende" e "le gestioni a stralcio di cui all'art. 6 comma 1 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono trasformate in gestioni liquidatorie";

che, a seguito dell'entrata in vigore delle citate disposizioni, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, essendo state le esposizioni debitorie delle soppresse Unità sanitarie locali e dei disciolti enti ospedalieri assunte dalle Regioni attraverso gestioni stralcio (trasformate in gestioni liquidatorie dalla citata Legge n. 549 del 1995) facenti capo ai commissari liquidatori che, individuati, in forza di disposizioni di leggi regionali, nelle persone dei direttori generali delle Aziende ospedaliere o delle Aziende U.S.L. designati dalle leggi stesse, agiscono in nome e per conto della regione in qualità di organi della stessa, si verifica una successione ex lege a titolo particolare delle Regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle Unità sanitarie locali, con la conseguenza che, ove la successione nel rapporto obbligatorio emerga in corso di causa, appartiene alla Regione, per mezzo dei propri organi come sopra individuati, la legittimazione a stare in giudizio in via di prosecuzione del processo, e in particolare la legittimazione all'impugnazione (v. Cass. 4640/2002, Cass. 2032/2000, Cass. 8159/1999, Cass. 12712/1998, Cass. S.U. 7482/1997);

che, nella presente vicenda processuale, ai fini dello scioglimento dell'alternativa tra la legittimazione passiva della Regione Liguria e quella della Azienda Sanitaria locale viene in considerazione ratione loci la Legge regionale 24 marzo 2000 n. 26 nel cui contesto l'art. 1 dispone la cessazione delle gestioni liquidatorie di cui si è detto, e l'art. 2 stabilisce che "tutti i rapporti giuridici facenti capo alle Unità Sanitarie locali operanti nella regione Liguria ancorché oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto trasferiti in capo alle Aziende Unità Sanitarie locali, nonché agli istituti ed enti sopraindicati, ai quali restano attribuite la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva, e il relativo esercizio da parte dei

rispettivi legali rappresentanti” e “in ogni caso nessun onere finanziario può gravare sulle Aziende, Istituti ed Enti di cui al comma 1 per eventuali situazioni debitorie ulteriori e sopravvenute”;

che in relazione alla richiamata normativa regionale appare configurabile il contrasto tra gli art. 1 e 2 della legge stessa e gli art. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, già altre volte denunciata da questa Corte;

che al riguardo non risultano dirimenti le ordinanze 8/16 luglio 2002 n. 351 e 352 con le quali la Corte Costituzionale ha disposto la restituzione degli atti al giudice remittente sul rilievo della intervenuta modificazione dell'art. 117 della Costituzione a seguito della entrata in vigore della Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

che la questione è stata quindi reiterata dalla Corte genovese con ordinanze 29 novembre 2001 in causa Giordano/U.S.L. 1 Imperiese/altri, e con ordinanza 3 dicembre 2002 in causa A.S.L. 2 Savonese/Astengo/Torcello e Bauzano;

che la questione esige di essere da questo Collegio riproposta nella presente sede, in quanto rilevante anche nell'attuale procedimento e non manifestamente infondata per le ragioni che vengono nuovamente esposte come segue;

che può ritenersi in primo luogo vulnerato il principio di uguaglianza sancito nell'art. 3 Cost., poiché in una obbligazione di diritto comune il soggetto debitore viene autoritativamente (ad opera dello stesso soggetto obbligato) sostituito con un altro, senza che a tale sostituzione faccia, o possa fare, riscontro il consenso di una parte creditrice soggettivamente indeterminata in quanto rappresentata da tutti i creditori delle disciolte Unità sanitarie locali, per tal modo venendo alterata la parità di trattamento fra le parti sia nella struttura del rapporto giuridico sostanziale sia sul piano processuale, poiché un soggetto tenuto all'adempimento di una obbligazione viene sottratto alla prestazione coattiva, in virtù di una sorta di fattispecie liberatoria diversa dall'adempimento non prevista dalla disciplina civilistica;

che si ravvisa inoltre violazione dell'art. 24 Cost. poiché il diritto alla difesa in esso riconosciuto e tutelato (che viene qualificato dalla giurisprudenza una concretizzazione del principio

di uguaglianza, essendo vietata al legislatore l'introduzione di discriminazioni irragionevoli di ordine soggettivo nella disciplina positiva di accesso alla giustizia) comporta che l'effettiva eguaglianza delle parti nel processo, anche e specificamente nei rapporti con la pubblica amministrazione, non possa essere violata con la previsione di privilegi processuali attribuiti senza plausibile giustificazione alla parte pubblica o mediante disparità di trattamento processuale in ordine ai mezzi di tutela a disposizione dei cittadini nei confronti degli enti pubblici, e comporta altresì che la parità formale delle parti nel processo postula un rapporto di effettiva proporzione tra poteri di azione e di difesa, di guisa che tutte le parti coinvolte nel giudizio dispongano delle stesse effettive possibilità tecniche di far valere i propri diritti e di concorrere alla formazione del convincimento del giudice nel senso auspicato;

che ai suindicati principi non sembra rispondente la normativa regionale in esame, in virtù della quale, anche nel caso di giudizi in corso e quindi in una fase processuale dinamica in cui le parti prevedono e pretendono l'uguaglianza degli strumenti processuali a propria disposizione) la Regione sottrae se stessa alla titolarità passiva di una situazione giuridica obbligatoria e quindi alla soggettività alla soggettività processuale ad essa correlata;

che, in base alle considerazioni sopra svolte, appare violato anche l'art. 111 Cost. quale modificato con la Legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2, per il quale “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti” e “in condizioni di parità”;

che infine nella normativa regionale in esame si rendono palesi estremi di conflitto con l'art. 117 Cost. per il quale la Regione può emanare norme in materia di legislazione concorrente, quale è la disciplina della tutela della salute, “salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato”, ove si tenga presente che la giurisprudenza costituzionale, già in presenza del tenore precedentemente vigente dell'art. 117 (che non ha subito modificazione sul punto), ha affermato che i principi fondamentali che vengono in considerazione possono essere desunti non solo da norme costituzionali o da obblighi internazionalmente assunti ma anche da norme della legislazione statutale ordinaria, se ed in quanto questa sia

espressione di indirizzi di carattere generale coinvolgenti l'intera collettività (quali le cosiddette grandi riforme, nel cui novero può senza dubbio essere ricondotta la riforma di servizio sanitario nazionale operata con l'attività nomotetica precedentemente ricordata);"

che, in definitiva, esige di essere sollecitato dal giudice delle leggi il sindacato sulla costituzionalità della normativa della Regione Liguria con la quale vengono onerate le Aziende di nuova costituzione di quelle passività pregresse che il legislatore statale aveva inteso porre a carico delle Regioni con l'enunciazione di un principio avente carattere di imperatività e, in quanto inserito in una delle cosiddette grandi riforme, efficacia vincolante anche per la legislazione regionale (v. Cass. 2032/2000 cit.);

che nella rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale degli art. 1 e 2 della Legge della Regione Liguria 24 marzo 2000 n. 26, e nella conseguente necessaria sospensione del processo, si esaurisce il contenuto dell'ordinanza che viene pronunciata ai sensi dell'art. 279 comma primo n. 4 C.P.C., nessun altro provvedimento ordinatorio o istruttorio essendo consentito assumere nello stato di quiescenza processuale che per tal modo si determina;

P.Q.M.

la Corte

visto l'art. 279 comma primo n. 1 C.P.C.;

visti l'art. 23 L. 11 marzo 1953 n. 87 e l'art. 1 L. 9 febbraio 1948 n. 1, dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale degli art. 1 e 2 della Legge della Regione Liguria 24 marzo 2000 n. 26, in relazione agli art. 3, 24, 111, 117 (quest'ultimo con riferimento al principio di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e all'art. 6 della L. 23 dicembre 1994 n. 724) della Costituzione;

sospende il giudizio in corso;

dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Regione Liguria e sia comunicata al Presidente del Consiglio della Regione Liguria.

Genova, 23 dicembre 2002

IL PRESIDENTE ESTENSORE

---



---

**ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SAVONA 16.4.2003 n. 389**

IL TRIBUNALE DI SAVONA

SEZIONE STRALCIO

Il.G.O.A. avv.to Giovanna Bennazzoli ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento iscritto a ruolo n. 1410 R.G. 1995 tra:

Comune di Alassio - attore - difeso da un collegio di avv.ti del quale fanno parte Claudio Bottelli, Angelo Preve, Vincenzo Maglione, Luigi Piccitelli, Franco Spagnolo, Attilio Gasperini, Alberto Sambì, Giorgio Iebole

Contro

Unità Sanitaria Locale n. 2 Savonese - convenuta - avv.to Franco Aglietto

e contro

Regione Liguria - convenuta - Avvocatura dello Stato e avv.to Andrea Sotgiu  
Premesso che:

il comune di Alassio con citazione 14.4.1995 ha convenuto in giudizio la U.S.L. 2 Savonese e la Regione Liguria esponendo che prima della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale (l. 833/78) esistevano sul suo comprensorio, tra gli altri l'Infermeria Civica Coniugi Paccini nel cui stabile erano prestati servizi sanitari e servizi di assistenza a persone bisognose. Analoga situazione era nell'Ospedale Val d'Olivo in via Adalasia acquistato al medesimo scopo dal comune d'Alassio nel 1969/1970.

L'attore chiedeva per tanto che gli immobili suscettibili di reddito (perché destinati ad abitazione, attività commerciali e altro) che in diversi anni i vari benefattori avevano lasciato all'Ospedale di Alassio e all'Infermeria Civica allorché

tali istituzioni avevano prevalente funzione assistenziale agli anziani bisognosi, fossero dichiarati di proprietà del comune di Alassio.

Allo scopo sollevava l'eccezione pregiudiziale d'incostituzionalità dell'art. 5 del decreto legislativo n. 502 del 1992 nonché degli art. 44 e 45 legge regionale della Liguria n. 42 del 1994 che contengono il principio fondamentale contenuto in quella legge.

L'eccezione può in questa sede essere delibata ai fini della non manifesta infondatezza e della rilevanza.

a) non manifesta infondatezza.

Pare al giudicante che l'art. 5 del decreto legislativo n. 502 del 1992 presenti aspetti d'incostituzionalità sotto il profilo dell'eccesso di delega e quindi in violazione dell'art. 76 della Costituzione.

La legge delegante, infatti, (L. 421/92) all'art. 1 paragrafo P) prevedeva il trasferimento alle aziende infraregionali "del patrimonio mobiliare e immobiliare già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in vigore della presente legge fa parte del patrimonio dei comuni."

Il decreto legislativo suddetto invece all'art. 5 prevede che "tutti i beni mobili e immobili" compresi quelli da reddito, e le attrezzature che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fanno parte del patrimonio dei comuni con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, sono trasferiti al patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere".

Quest'ultimo articolo, per tanto ha ecceduto dai limiti imposti dalla legge delegante, la quale prevedeva che venissero trasferiti alle U.S.L. solamente i beni già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri attribuendo invece la proprietà alle U.S.L. medesime di tutti i beni facenti parte del patrimonio dei comuni e con vincolo di destinazione a quegli enti, a qualunque titolo i comuni li avessero in proprietà sia perché già di proprietà di ospedali sia perché acquistati direttamente sia per lasciti o altro.

Gli articoli 44 e 45 della legge regionale della Liguria n. 42/1994 ricalcano il criterio contenuto nell'art. 5 della legge statale 502/92. In essa in-

fatti è scritto che "sono trasferiti al patrimonio delle predette Aziende i beni mobili immobili e le attrezzature che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30.12.1992 a 502 e successive modificazioni appartenevano al patrimonio dei Comuni con vincolo di destinazione alle U.S.L." Come è evidente neppure la legge regionale distingue il titolo in forza del quale i Comuni hanno le predette proprietà. Ne consegue la non manifesta infondatezza dell'illegittimità costituzionale dei suddetti articoli, essendo la norma regionale configgente con la norma statale 23.10.1992 e avendo ecceduto nella delega, sia pure indirettamente, contenuta nella legge 421/92 in violazione dell'art. 76 della Costituzione.

Non rileva, per tanto, che l'art. 5 del D.lgs. 30.12.1992 n. 502 sia stato sostituito dall'art. 5 del D.lgs. 19.6.1999 n. 229 perché anche il nuovo decreto legislativo non cambia il criterio per il trasferimento dei beni comprendendo nel patrimonio delle U.S.L. locali" beni mobili o immobili compresi quelli da trasferire o trasferiti in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi."

La regione Liguria eccipisce che la titolarità dei suddetti beni in capo al comune di Alassio sarebbe stata solamente formale perché facenti parte del suo patrimonio indisponibile con vincolo alla sanità; di qui la conseguenza secondo la quale l'attore sarebbe privo dell'interesse ad agire.

L'argomentazione tuttavia non è condivisibile: è evidente l'interesse del medesimo a far rientrare gli immobili nel proprio patrimonio che possono cambiare destinazione ex art. 828 c.c.

L'eccezione d'incostituzionalità dei suddetti articoli della legge regionale non è manifestamente infondata anche sotto un diverso profilo: violazione degli art. 5 e 128 della Costituzione, che contengono il principio fondamentale dell'autonomia degli enti locali, che è disciplinata dalla 1.142/90. Tale autonomia ricomprende certamente anche l'integrità del patrimonio degli enti medesimi. Tanto più nella fattispecie che ci interessa in cui i beni sono stati oggetto di lasciti o donazioni per essere destinati all'assistenza di anziani bisognosi.

b) In punto rilevanza nel presente procedimento: qualora fossero dichiarate incostituzio-

nali le suddette norme la proprietà dei beni di cui si contende ritornerebbe al comune di Alasio e verrebbero a far parte del suo patrimonio indisponibile. Essendo esclusi da trasferimenti perché destinati a fini assistenziali verrebbero quindi utilizzati a quello scopo, che è proprio dei comuni. Il presente procedimento non può, per tanto, essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale sopra delineata,

P.Q.M.

Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione d'incostituzionalità della legge Regione Liguria degli articoli 44 e 45 laddove dispongono che vengano attribuiti in proprietà all'U.S.L. ora A.S.L. i beni mobili e immobili già di proprietà del comune di Alasio con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali per contrasto con gli articoli 5, 76, 128 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

sospende il giudizio in corso;

ordina la notificazione a cura della cancelleria,

della presente ordinanza al Presidente della Regione Liguria.

Savona, 25.2.2003

---

---

## AVVISO DI RETTIFICA

**Comunicato relativo alla legge regionale 25 giugno 2003 n. 18 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 marzo 2003 n. 5 (razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti)" pubblicata nel B.U. 2 luglio 2003, n. 10 - parte I.**

Nell'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 2003 n. 18 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 marzo 2003 n. 5 (razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti)" pubblicata nel B.U. 2 luglio 2003, n. 10, parte I a pagina 185 la parola "autorizzazione" è sostituita dalla parola "autorizzazioni" e la parola "concessione" è sostituita dalla parola "concessioni".

---

---